



## CITTA' DI VITERBO

---

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 28-04-2022

Proposta n. 23 del 27-04-2022

#### SETTORE 8 - POLITICHE DELL'AMBIENTE - TERMALISMO - AGRICOLTURA - VERDE PUBBLICO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì ventotto del mese di Aprile in Viterbo nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, alle ore 15:45 in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g. con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA ANNALISA PUOPOLO, il Commissario Straordinario DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato su proposta del Dirigente del Settore EUGENIO MARIA MONACO;

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**CONSIDERATO** che il Consiglio Comunale di Viterbo, rinnovato nelle consultazioni elettorali e successivo turno di ballottaggio in data 27/06/2018 è stato sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/01/2022 ed è stata nominata la Dott.ssa Antonella Scolamiero Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari e alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

**PREMESSO** che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata sulle presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**PREMESSO** che la IUC era composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTO** l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 11/05/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 124 del 31/07/2014;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il Dm Interno del 24 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del Dl. n. 228/2021, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2025;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del Dl. n. 228/2021, il quale ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e valevole per il quadriennio 2022-2025;

**PRESO ATTO** che l'art. 7, della Deliberazione n. 363/2021 ha definito il seguente *iter* per l'approvazione del Piano finanziario:

*“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

*7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.*

*7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.*

*7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla*

elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".

**RICHIAMATI** in particolare, della Deliberazione n. 363/2021:

- Part. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: "Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.";
- Part. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: "2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale";
- Part. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: "4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici 30 e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”

**RICHIAMATA** la Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- Part. 1 “Chiarimenti applicativi” che così recita: “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato

di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla 9 predisposizione del piano economico finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.6 Ai fini della determinazione della componente  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}$  di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}\text{₩}$  viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}\text{₩}\text{₩}$ , di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}\text{₩}$  di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.

1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2.

1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di

*leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.*

*1.12 Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.”;*

- Part.2 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione*” che così recita: “*In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4. 2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione: a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina; b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.”.*

## **TENUTO CONTO** che

- Part. 4 dell'MTR-2 - Allegato alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:
- il coefficiente di recupero di produttività (궑궑궑), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (궑궑궑궑), che può assumere un valore tra 0% e 4%;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (궑궑궑궑궑), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- il coefficiente di natura previsionale per la copertura degli scostamenti attesi per l'applicazione delle disposizioni contenute all'interno del Dlgs. n. 116/2020 (궑궑116궑궑), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- Part. 7 dell'MTR-2 stabilisce che

- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i

costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all’IVA;

- I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $\mathbb{A} = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d’esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile; con riferimento ai costi d’investimento: i) per l’anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a+2). In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2);

- Ai fini dell’aggiornamento dei costi, il tasso di inflazione relativo all’anno a è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l’anno  $\mathbb{A} = \{2022\}$ , si considerano i seguenti tassi di inflazione  $\mathbb{A} = 2021 = 0,1\%$  e  $\mathbb{A} = 2022 = 0,2\%$ . Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall’Autorità ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

- I costi riconosciuti:

- comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

- B7 - Costi per servizi;

- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

- B9 - Costi del personale;

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

- B13 - Altri accantonamenti;

- B14 - Oneri diversi di gestione;

- sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea: - i costi attribuibili alle attività capitalizzate; - le poste rettificative di cui al comma 1.1; - i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l’operatore si è assunto il rischio di conseguire l’obiettivo a risorse definite ex ante; - i costi complessivi sostenuti per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall’Autorità, nei casi in cui si sia fatto Allegato A 19 ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale; - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei





*libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.*

*13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno  $\mathbb{A} = \{2024, 2025\}$ , si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno  $a$  rileva ai fini tariffari nell'anno  $(a+2)$ .*

*13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.*

*13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.*

- l'art. 15 dell'MTR-2 contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR-2, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
  - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare: - partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11; fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dagli artt. 17-18-19 dell'MTR-2 in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 20 per quanto concerne la determinazione del Valore di subentro Nel caso di subentro, nell'anno  $\mathbb{A} = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio;

**VISTA** la Deliberazione Arera 26 ottobre 2021, n. 456/R/Rif, rubricata “*valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)*”, per mezzo della quale l'Autorità ha definito il tasso d'inflazione programmata  $\mathbb{A} = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  pari all'1,7%, impiegato per la determinazione del parametro  $\mathbb{A} = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , nonché la determinazione del deflatore degli investimenti e la remunerazione del capitale investito (Wacc);

**CONSIDERATO CHE** la componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR-2, è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi

collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

**CONSIDERATO CHE** il comma 11.1 del MTR-2 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDA in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

**CONSIDERATO CHE** riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 16.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

**CONSIDERATO CHE** ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'art. 2, del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 27.4 del MTR-2.

**VISTO** il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l'attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**DATO ATTO CHE** il gestore Viterbo Ambiente Scarl *non* risulta proprietario di un impianto di trattamento;

**DATO ATTO CHE** il MTR-2 definisce "*Organismo competente*", ovvero il soggetto deputato all'attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l'Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

**DATO ATTO CHE** alla data di approvazione del Pef 2022-2025, l'Organismo competente non risulta identificabile con lo stesso Comune di Viterbo;

**VISTO** l'art. 26, del Mtr-2, rubricato "*Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti*"

**CONSIDERATO CHE** con la sopra richiamata Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2, sono stati dotati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1 alla predetta Determinazione;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla predetta Determinazione;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 alla predetta Determinazione, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 alla predetta Determinazione.

**RICHIAMATA** inoltre la Deliberazione Arera 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF;

**RICHIAMATA** altresì la Deliberazione Arera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 30/03/2020, con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2020 per l'ambito tariffario del Comune di Viterbo;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 29/09/2021, con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2021 per l'ambito tariffario del Comune di Viterbo;

**CONSIDERATO** che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Viterbo;

**CONSIDERATO CHE** sul Comune di Viterbo suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
Viterbo Ambiente Scarl	Comune di Viterbo

**VISTA** la seguente documentazione predisposta da questo Ente;

- il Pef 2022-2025 redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'allegato 4 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "B" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "C" alla presente Deliberazione);
- il Pef 2022-2025 redatto dal gestore Viterbo Ambiente Scarl secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "D" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del gestore Viterbo Ambiente Scarl secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "E" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta dal gestore Viterbo Ambiente Scarl secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "F" alla presente Deliberazione);

**TENUTO CONTO** che:

- il valore delle entrate tariffarie 2021 (*Told2021*) è pari a Euro 12.230.952. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2022 rispetto a quelle 2021 è pari a 1,38%;
- il valore delle entrate tariffarie 2022 (*Told2022*) è pari a Euro 12.399.738. Dalla documentazione

predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2023 rispetto a quelle 2022 è pari a 1,38%;

- valore delle entrate tariffarie 2023 (*Told2023*) è pari a Euro 12.570.853. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2024 rispetto a quelle 2023 è pari a 1,38%;
- il valore delle entrate tariffarie 2024 (*Told2024*) è pari a Euro 12.744.330. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2025 rispetto a quelle 2024 è pari a 1,38%;

**PRESO ATTO** che le entrate tariffarie 2022-2025 come sopra determinate registrano una crescita così determinata

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>T<sub>a</sub></b>	12.399.738	12.570.853	12.744.330	12.920.201
<b>TV<sub>a-1</sub></b>	3.655.986	7.097.427	7.577.113	7.859.342
<b>TF<sub>a-1</sub></b>	8.574.966	5.302.311	4.993.740	4.884.988
<b>T<sub>a-1</sub></b>	12.230.952	12.399.738	12.570.853	12.744.330
<b>T<sub>a</sub>/T<sub>a-1</sub></b>	1,014	1,014	1,014	1,014
<b>SUPERAMENTO DEL LIMITE</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>

**DATO ATTO** che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie dai gestori e del Comune stesso, come dettagliato nella relazione di accompagnamento (Allegato “C” alla presente Deliberazione);
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

**DATO CONTO** che l'Ente ha provveduto:

- all'elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/R/Rif (Allegato “A” alla presente Deliberazione);
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato “C” alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
  - Attività di validazione svolta;
  - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - Costi operativi incentivanti;

- Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*;
- Focus sulla determinazione dei conguagli;
- Scelta degli ulteriori parametri;

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori sopra individuati e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Viterbo, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Viterbo nell'ammontare complessivo così suddiviso nelle annualità ad oggetto del Pef:

2022: Euro 12.399.738;

2023: Euro 12.570.853;

2024: Euro 12.744.330;

2025: Euro 12.920.201;

**VISTO** l'art. 8, della Deliberazione Arera n. 363/2021, il quale prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2. L'aggiornamento sarà predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

**VALUTATO che**, per stabilire l'esatto importo dell'ammontare del Pef che verrà finanziato dalla Tassa sui Rifiuti per l'anno 2022, è necessario sottrarre gli importi relativi ai contributi del Miur in favore delle istituzioni scolastiche e l'importo relativo al recupero dell'evasione Tari;

**TENUTO CONTO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che :

- E' stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99;
- Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- La tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio;
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività e determinate in base ai coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti come riportate nel deliberato del presente provvedimento;

**VISTA** la tabella 1, allegata al presente atto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente

i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 1a, 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, determinati nel rispetto di tutti i criteri previsti espressamente dall'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle tariffe della Tari si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente nella misura del 5%, così come fissata dall'Amministrazione Provinciale;
- ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico i comuni devono applicare altresì il tributo in base a tariffa giornaliera e che, ai sensi Regolamento della T.A.R.I., la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

**CONSIDERATO** che:

- per l'anno 2022 non sono stati riconfermati i contributi erogati dallo Stato nell'esercizio 2021 destinati al finanziamento delle agevolazioni delle utenze non domestiche chiuse nel periodo di emergenza sanitaria, mentre si rileva che il nuovo PEF redatto nel rispetto dei nuovi parametri previsti dall'Arera per il corrente anno prevede una maggiore incidenza dei costi variabile rispetto ai costi fissi, con l'inevitabile incremento della parte variabile della tariffa rispetto a quella fissa;
- al fine di agevolare tutte le utenze nell'effettuare i pagamenti, si rende opportuno consentire il pagamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2022 in cinque rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 31 luglio 2022, 30 settembre 2022, 30 novembre 2022, 31 gennaio 2023, 28 febbraio 2023, mentre, in caso di versamento in un'unica soluzione, 30 novembre 2022.

**VISTO** che è necessario confermare quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 31/03/2022, in merito agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo Schema I- "*livello qualitativo minimo*" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif,

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**PRESO ATTO** che l'art. 13, comma 15-*ter*, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

**ACQUISITO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei Dirigenti dei Settori II (Ragioneria), IV ([Attività produttive](#), [Sviluppo ed interventi economici](#), [Statistica](#), [Tributi](#)) e VIII ( Politiche dell'ambiente ,Termalismo, Agricoltura ,Verde pubblico, Servizi pubblici locali) espresso ognuno per la parte di competenza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, pertanto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2022-2025, così suddiviso:

Tipologia	Anno			
	2022	2023	2024	2025
Parte variabile	7.097.427	7.577.113	7.859.342	7.859.342
Parte fissa	5.302.311	4.993.740	4.884.988	5.060.859
<b>Totale</b>	<b>12.399.738</b>	<b>12.570.853</b>	<b>12.744.330</b>	<b>12.920.201</b>

3. Di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dai gestori individuati in premessa;
4. Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
5. Di approvare il Pef 2022-2025 del Comune di Viterbo redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/R/Rif,
6. Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2022-2025, Allegato "C" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
7. Di dare atto che i parametri di competenza di questo Etc sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

<b>Parametro</b>	<b>Ambito Tariffario Comune</b>
------------------	---------------------------------



	<b>di Viterbo</b>
궑 [0,1%-0,5%]	0,32 anni 2022, 2023, 2024 e 2025
궑 궑 [0%-4%]	0,00% anni 2022, 2023, 2024 e 2025
궑 궑 [0%-3%]	0,00%
C116 [0%-3%]	0,00%
b [0,3-0,6]	0,6
	0,4
1 <sup>a</sup> [-0,4/0]	-0,30
2 <sup>a</sup> [-0,30/0]	-0,2

8. Di dare atto che, ai sensi della deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il gettito della Tassa sui Rifiuti deve finanziare l'importo del Pef pari ad euro 12.399.738.00 detratti i Contributi del Miur in favore delle istituzioni scolastiche e l'importo relativo al recupero dell'evasione Tari così come riportato nella tabella seguente

PEF Anno 2022	12.399.738,00
Contributi Miur a favore delle istituzioni scolastiche anno 2021	- 49.510,00
Recupero evasione Tari anno 2021	- 304.927,00
<b>Importo da finanziare con la Tassa sui Rifiuti anno 2022</b>	<b>12.045.301,00</b>

9. Di dare atto che l'importo pari ad Euro **12.045.301,00** è suddiviso in parte fissa e parte variabile in base alle percentuali della tabella di riconciliazione del PEF e così come riportato nella tabella seguente:

Importo da finanziare con Tassa sui Rifiuti	12.045.301,00	
• Di cui Parte fissa	5.150.570,71	42,76%
• Di cui Parte variabile	6.894.730,29	57,24 %

10. Di determinare conseguentemente per l'anno 2022, ai sensi della deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I. a copertura del costo complessivo di Euro 12.045.301.00, suddivise tra le utenze domestiche e non domestiche:

<b>A) Utenze domestiche Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	1,04	87,04

2 componenti	1,04	156,67
3 componenti	1,04	200,19
4 componenti	1,04	261,12
5 componenti	1,04	313,35
6 o più componenti	1,04	356,87
Bed and Breakfast	1,04	356,87

<b>B) Utenze non domestiche</b>		<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
<b>Categorie di attività</b>			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,83	1,19
2	Cinematografi e teatri	0,89	1,27
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,16	1,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,16	1,71
5	Stabilimenti balneari	---	----
6	Esposizioni, autosaloni	1,16	1,80
7	Alberghi con ristorante	2,09	2,98
8	Alberghi senza ristorante	1,64	2,34
9	Case di cura e riposo	1,72	2,46
10	Ospedale	2,32	3,60
11	Uffici e agenzie,	2,84	3,60
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,50	3,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,90	3,60
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,79	3,94

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,74	2,40
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,87	4,50
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,90	3,30
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,16	1,74
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	1,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,18	1,67
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,28	1,81
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,42	8,40
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,16	7,38
24	Bar, caffè, pasticceria	4,74	6,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,88	4,09
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,55	2,64
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,80	8,10
28	Ipermercati di generi misti	2,84	4,02
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,73	9,60
30	Discoteche, night club	1,43	2,04

11. Di dare atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti relative all'anno 2022 sono compatibili con i limiti di crescita annuali previsti dall'art. 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021.

12. Di dare atto che sulle suddette tariffe viene applicato il Tributo Provinciale nella misura del 5%, così come fissato dall'Amministrazione provinciale, e il relativo gettito è riservato interamente al suddetto Ente.
13. Di approvare la tabella 1), allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 1a, 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, determinati nel rispetto di tutti i criteri previsti espressamente dall'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019.
14. Di precisare che tutti i criteri per la corretta individuazione dei costi e per la determinazione della tariffa sono stati altresì applicati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1 comma 1093 della L. 30/12/2018 n.145, conformemente al principio comunitario di “chi inquina paga” così come sancito dall'art. 14 della direttiva comunitaria n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e infine nel rispetto della deliberazione dell'Arera n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021.
15. Di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
16. Di stabilire che per l'anno 2022 il pagamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) deve essere effettuato in cinque rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 31 luglio 2022, 30 settembre 2022, 30 novembre 2022, 31 gennaio 2023, 28 febbraio 2023, mentre, in caso di versamento in un'unica soluzione, 30 novembre 2022.
17. Di confermare quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 31/03/2022 in merito agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo Schema I- “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.,
18. Di demandare al Dirigente del Settore IV, la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
19. Di demandare al Dirigente del Settore VIII, la trasmissione della presente deliberazione, il Piano Economico Finanziario e tutti gli allegati all'Arera per la successiva approvazione, mediante apposita piattaforma informatica, così come previsto dall'art. 8 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF del

31/10/2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL Segretario Generale**  
DOTT.SSA ANNALISA PUOPOLO

**IL Commissario Straordinario**  
DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005